

Proposta n 232 1,

DISEGNO DI LEGGE

N° 37 DEL 28/10/1997

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 232/A VI Legislatura

**"NORME URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE
ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED ALLA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DALLO STATO ED
AMMINISTRAZIONI CENTRALI"**

acc
ML



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE
SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO IMPEGNI

ALLA PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
AREA COORDINAMENTO POLITICHE
COMUNITARIE
SEDE

ALLA SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA
DELLA GIUNTA REGIONALE
SEDE

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DELLA G.R.
SEDE

➔ **ALLA SEGRETERIA DELLA G.R.**
SEDE

REGIONE PUGLIA
- 5 NOV. 1997
Prot. N° 20/P/4494/U.I.
Cat. _____ Cl. _____ Facc. _____

Prot. n° 20/P/4494/U.I. del 03 NOV. 1997

OGGETTO: S.D.D.L. "POC/SDL/97/00035 Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari ed alla realizzazione di OO.PP. realizzate dallo Stato ed Amministrazioni Centrali".

(L.R: 17/77 art.20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt.4 e 6)

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore.

Si ritiene opportuno, tuttavia, proporre il seguente emendamento all'art. 8, comma 3; prima delle parole "il soggetto attuatore" aggiungere: "purchè gli interventi di miglioramento non comportino allungamento dei tempi di consegna dei lavori già aggiudicati".

IL COORDINATORE
(Dr. Carlo SICLIANI)



Il presente disegno di legge, che consta di otto articoli, ha per obiettivo principale l'accelerazione delle procedure propedeutiche all'apertura dei cantieri di opere e lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, con o senza l'intervento finanziario della Regione, con particolare riferimento agli interventi cofinanziati dalla UE., e, quindi, di accelerazione della spesa.

Sostanzialmente con l'iniziativa legislativa in parole da un lato sono introdotte nell'ordinamento regionale norme specifiche per rendere immediatamente operative le decisioni dalla Commissioni UE, anche nel corso dell'attuazione dei programmi, e dall'altro sono delegate ai Comuni importanti funzioni in materia di urbanistica correlate alla realizzazione di opere, e lavori pubblici o di pubblico interesse.

Art. 1 "Assegnazioni per l'attuazione delle politiche comunitarie"

Il 1° e il 3° comma disciplinano le modalità di iscrizione nei bilanci regionali delle assegnazioni della Commissione UE disposte da fonti normative comunitarie, nonché delle variazioni da apportare conseguenti a variazioni delle originarie previsioni.

Nel 2° comma si stabilisce che nelle formulazioni dei bilanci regionali vanno individuate con priorità le risorse finanziarie, anche a destinazione vincolata, da destinare al cofinanziamento di programmi e progetti ammissibili ai benefici dei fondi strutturali.

Dette disposizioni consentono di ridurre i tempi connessi alla messa in opera dei programmi e dei progetti, molto spesso subordinata alla definizione dei piani finanziari o alle procedure di accertamento delle entrate

Con il 4° comma, infine, viene assegnato al sistema di monitoraggio dei programmi un ruolo importante ai fini della valutazione in itinere dei medesimi e, quindi, di supporto alle decisioni per migliorarne l'efficacia e l'efficienza attuativa.

Art. 2 "Modifiche dei programmi comunitari"

La norma mira a colmare un vuoto nell'iter procedurale relativo alle modifiche da apportare ai programmi e a renderlo più speditivo, accogliendo le raccomandazioni più volte avanzate dai rappresentanti della Commissione U.E. in seno al Comitato di Sorveglianza.

E' da evidenziare che le proposte di eventuali modifiche proposte dalla Regione vengono preliminarmente sottoposte alla valutazione degli Organi istituzionali.



Mk
cc

h.

Art. 3 "Valutazione di impatto ambientale"

Si vuole colmare il vuoto legislativo che si è venuto a determinare con l'entrata in vigore del D.P.R. 12 aprile 1996 ("Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale") che determina rallentamenti nella realizzazione degli investimenti pubblici.

Il 1° comma individua nella Regione l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale e nelle strutture dell'Assessorato all'Ambiente l'organismo tecnico di riferimento, nonché le procedure per l'avvio del procedimento.

Il 2° comma autorizza la Giunta regionale a delimitare, ai soli fini dell'applicazione del D.P.R. del 12 aprile 1996, le aree protette individuate, in attuazione dei principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con L.R. 24 luglio 1997, n.19. Tanto consente l'immediata e corretta applicazione dell'art. 1 del medesimo D.P.R.

Il 3° comma, infine, dichiara non soggette alla procedura di impatto ambientale le opere pubbliche già finanziate per le quali è demandato all'autorità competente (Regione) di verificare se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, al fine di non vanificare i procedimenti amministrativi in atto e accelerare i tempi di apertura dei cantieri.

Art. 4 "Autorizzazioni in materia di vincolo paesaggistico"

Il 1° comma subdelega ai Comuni, in aggiunta alle autorizzazioni di cui all'art. 1 della L.R. 24 marzo 1995, n. 8 ("Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico"), quella relativa alla realizzazione di opere pubbliche.

Con il 2° e 3° comma sono delegate ai Comuni anche le funzioni relative alla realizzazione di opere pubbliche in aree di particolare interesse paesaggistico, semplificando le relative procedure anche alla luce delle disposizioni di cui al precedente articolo 3

feh
csc



Art. 5 "Varianti agli strumenti urbanistici"

La norma, delega ai Comuni l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici vigenti anche nel caso in cui le opere pubbliche ricadono in aree che negli strumenti stessi non sono destinate a pubblici servizi, ampliando le competenze già affidate alle amministrazioni comunali in materia di opere e lavori pubblici con la L.R. 16 maggio 1985, n.27 (Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici")

Art. 6 "Intese ex art. 81 D.P.R. N.616/77"

La mancata disciplina a livello regionale dei procedimenti d'intesa previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha prodotto, in molti casi, significativi ritardi nell'attuazione di importanti opere pubbliche in diretta esecuzione da parte delle amministrazioni dello Stato e di enti nazionali istituzionalmente competenti, ovvero ricadenti in aree demaniali statali.

La norma individua nel Coordinatore dell'Assessorato all'Urbanistica l'organo della Regione competente, prevedendo che gli atti regionali devono essere formalizzati entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Nel contempo le competenze regionali per le opere ricadenti in un solo comune sono delegate all'amministrazione municipale interessata.

Art. 7 "Opere di pubblico interesse"

Con il presente articolo le disposizioni di cui ai precedenti art. 4 e 5 vengono estese anche alle opere di pubblico interesse esplicitamente dichiarate di "pubblico interesse" dall'Amministrazione municipale nel cui territorio la stessa ricade.

Art. 8 "Proroga dei termini di attuazione del POP 1994-1999"

Con l'articolo in parola si consente ai soggetti attuatori di interventi già ammessi a finanziamento di completare le procedure in corso fino all'apertura dei cantieri entro e non oltre il 31 marzo 1998, tenuto conto che i medesimi si sono comunque trovati a dover far fronte alle innovazioni introdotte in materia di appalti di servizi di architettura, ingegneria e servizi tecnici (D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n. 616), nonchè al v

*ML
cer*



legislativo, che si è venuto a creare in materia di aggiudicazione delle gare d'appalto di lavori pubblici, a seguito della decadenza, per decorrenza dei termini, del D.L. 31 dicembre 1996, n.670.

Inoltre, sono stati tenuti presenti anche i ritardi con cui vengono concessi i pareri e le autorizzazioni propedeutiche all'appalto dei lavori, che con il presente disegno di legge sono oggetto di nuova disciplina.

La norma, infine, consente ai soggetti attuatori che hanno provveduto all'apertura dei cantieri entro il 31 dicembre 1997, di richiedere alla Regione di utilizzare le economie, conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara, per le realizzazioni di ulteriori iniziative compatibili con gli obiettivi specifici ed il contenuto tecnico della misura di riferimento.

ML
que

Paul Pic



L.

ART. 1

**(ASSEGNAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE
INIZIATIVE COMUNITARIE)**

1. Le risorse finanziarie previste da fonti normative comunitarie sono iscritte nel bilancio regionale in appositi capitoli distinti secondo la loro provenienza. Ad ogni modifica della originaria previsione di finanziamento deve seguire la corrispondente variazione del relativo capitolo di bilancio con atto amministrativo della Giunta Regionale comunicato al Consiglio.
2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorità rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, i mezzi finanziari necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi strutturali di cui agli strumenti finanziari comunitari.
3. Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso devono essere corredati da prospetti sintetici che esponano per ciascun intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitario, statale e regionale, per sottoprogramma o asse prioritario e per annualità anche ai fini del rispetto delle disposizioni ministeriali adottate sulla materia.
4. La Giunta Regionale emana disposizioni per garantire il monitoraggio finanziario e fisico dei programmi e delle politiche comunitarie.

MA
ca



2.

ART. 2

MODIFICHE DEI PROGRAMMI COMUNITARI

Le modifiche del POP Puglia 1994-1999, nonché degli altri programmi comunitari, sono sottoposte all'approvazione del Comitato di Sorveglianza e/o dei Servizi della Commissione UE, secondo quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2082 del 20 luglio 1993 e dalle disposizioni comuni di attuazione del QCS 94/ 99 approvato con decisione della Commissione UE C (94) 1835 del 29 luglio 1994, dopo che le stesse sono adottate dalla Giunta Regionale, previo parere del Comitato per il Piano che si esprimerà nei termini di Legge.

Le deliberazioni del Comitato di Sorveglianza e le decisioni della Commissione UE sono immediatamente esecutive e pubblicate sul BURP.

MT
cel



9.

ART. 3

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. In attuazione del D.P.R. del 12 Aprile 1996: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale":
 - la Regione e' l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
 - l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria e' costituito dall'Assessorato all'Ambiente che si avvale anche dei settori e uffici competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale;
 - la domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio di impatto ambientale e' depositata a cura del proponente presso gli uffici della Regione, della Provincia e dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli enti gestione;
 - contemporaneamente, il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

2. La Giunta Regionale, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1996, e' autorizzata a delimitare le aree naturali protette individuate dall'art. 5 della L.R. 24 luglio 1977 n. 19.

3. I progetti di opere pubbliche di cui all'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996, finanziati nell'ambito del POP 1994-1999, o di altri programmi comunitari ovvero ammessi a finanziamento dallo Stato o da amministrazioni ed Enti strumentali dello Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.



ART. 4

AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI VINCOLO PAESAGGISTICO

1. Ai fini della realizzazione di opere pubbliche finanziate nell'ambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni Centrali ed Enti strumentali dello Stato, all'art. 1 della L.R. 24 marzo 1995, n. 8 dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente : p) di realizzazione di opere pubbliche.
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente non si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2 della L.R. 11 maggio 1990, n. 30.
3. La realizzazione delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli enti strumentali statali e regionali può essere autorizzata dal Sindaco, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 1990, n. 30, secondo le procedure previste dagli articoli 2, 3 e 5 della L.R. 24 marzo 1995, n. 8.

put
cc



h.l.

ART. 5

VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI

1. Nel caso in cui le opere pubbliche, finanziate nell'ambito del POP 1994-1999 o di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni Centrali o da Enti strumentali dello Stato, ricadono in aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di adozione dei progetti costituisce approvazione di variante degli strumenti stessi.
2. La deliberazione di cui al comma precedente non e' soggetta a controllo e autorizzazione regionale.

ML



ART. 6

INTESE EX ART. 81 D.P.R. N. 616/77

1. Le competenze della Regione nei procedimenti di intesa previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono esercitate dal Coordinatore dell'Assessorato all'Urbanistica, che adotta gli atti relativi nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

2. Per le opere che ricadono nel territorio di un solo comune le competenze regionali di cui al comma precedente sono delegate al Sindaco.

*per
ecc*



ART. 7

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

Le disposizioni di cui al 3° comma dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano, oltre che alle opere e lavori pubblici, anche alle opere dichiarate di pubblico interesse dal Comune nel cui territorio l'opera stessa insiste.

ppf
ger



14.

ART. 8

PROROGA TERMINI ATTUAZIONE MISURE P.O.P. 1994-1999

1. Il termine entro il quale debbono essere appaltati i lavori degli interventi già ammessi a finanziamento nell'ambito del POP 1994-1999 stabiliti dai bandi di gara in centottanta giorni dalla concessione degli stessi finanziamenti, e' prorogato al 31 marzo 1998 per gli interventi per i quali, al momento della scadenza dei suddetti termini, si e' in presenza di atti comunali formali ed efficaci inerenti la adozione della progettazione dell'intervento medesimo. Decorso inutilmente il termine del 31 marzo 1998, la Giunta Regionale dispone la revoca dei finanziamenti.
2. Restano fermi i termini temporali ultimi previsti per l'impegno delle risorse e la contabilizzazione delle relative spese di cui alla Decisione della Commissione CE del 22 maggio 1995.
3. I soggetti attuatori di misure FESR che hanno provveduto all'apertura dei cantieri entro il 31 dicembre 1997 possono chiedere di utilizzare le economie, conseguenti ai ribassi ottenuti in sede di gara, per interventi di miglioramento del progetto approvato, per estendimenti funzionali o per interventi della stessa tipologia della misura nell'ambito del quale e' stato finanziato. Il soggetto attuatore dovrà a tal fine presentare progettazione esecutiva entro il 31 marzo 1998.

per
rec

f



ARTICOLO 9


(Modificazioni procedurali)

1. I progetti per la realizzazione degli interventi previsti nel POP Puglia 1994-1999 - Parte FEOGA - già presentati a seguito di bando, istruiti favorevolmente e non finanziati per insufficienza di risorse finanziarie, adeguati ai limiti del contributo massimo concedibile, formano una graduatoria aperta e sono finanziabili ~~sia~~ con le disponibilità della programmazione finanziaria del Programma Operativo, ~~sia con eventuali altre risorse derivanti da rimodulazioni finanziarie del programma~~ ~~mensile~~.

La finanziabilità dei progetti deve seguire la graduatoria sino alla piena utilizzazione delle risorse rese disponibili.

Sono abrogate precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente articolo.

2. Le varianti ai progetti esecutivi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie del sottoprogramma FEOGA del POP-Puglia 1994-1999 che non alterino le finalità tecnico-economiche e che siano contenute nell'importo del 10 per cento della spesa ammessa a contributo, possono essere approvate in via consuntiva su proposta del tecnico incaricato dell'accertamento di avvenuta e regolare esecuzione degli investimenti.



167

ARTICOLO 10

(Interpretazione autentica)

La disposizione contenuta al punto 3.2 delle procedure del sottoprogramma FEOGA, come modificata dalla deliberazione consiliare 19 novembre 1996 n. 155, è da intendersi come di seguito: " Nell'eventualità che le istanze prevedano importi complessivamente superiori alle disponibilità finanziarie, stabilite per le misure e per l'anno di riferimento, verrà imposto un limite massimo di 500 milioni di lire di contributo pubblico alle domande di aiuti di ogni singola azienda agricola, anche nell'ambito di progetti collettivi".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il 12. 11. 97

[Handwritten signature]

